

## SCHEMA DI CONVENZIONE

### Convenzione tra ASP di Palermo ed Ente del Terzo Settore per le attività del PROGRAMMA NAZIONALE EQUITA' SALUTE 2021-2027

#### **“Contrastare la povertà sanitaria”**

#### **Progetto 3 “Co-progettazione realizzata da ETS e ASP Pa”**

*Procedura realizzata ai sensi degli articoli 55 e 57 del “Codice del Terzo Settore”  
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - in coerenza alle Linee Guida di cui al Decreto  
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali N.72 del 31/03/2021*

#### TRA

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, di seguito anche denominata *Amministrazione Procedente*, C.F. / P.I. 05841760829, con sede legale in Palermo, Via G. Cusmano n. 24, rappresentata dal Direttore Sanitario Dott. Antonino Levita, nella qualità di Sostituto del Direttore Generale ai sensi dell'art.3 c.6 del D. Lgs n.502/92 e Legale Rappresentante dell'Ente,

#### E

L'Associazione “XXXXXXXXXXXX”, di seguito denominata ETS Capofila o Ente Capofila della Rete di ETS, con sede legale ed amministrativa a ....., in Via ..... – C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXX e P.I. XXXXXXXXXXXXXXXX nella persona del suo Presidente e Legale Rappresentante XXXXXXXXXXXXXXXX, Capofila della rete di ETS di cui all'allegato protocollo d'Intesa, parte integrante del presente atto.

#### PREMESSO che:

- il *Piano Nazionale Equità nella Salute* (PNES) individua sette regioni in cui intervenire per garantire un maggiore contrasto alle diseguaglianze nelle opportunità di Salute e di accesso ai servizi del S.S.N. dei cittadini e, precisamente, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;
- nel contesto socio-economico delle sette regioni alle quali il Programma si rivolge, emergono alcune aree di bisogni sanitari, sostenute da dati di evidenza e condivise con il Partenariato di programma, che necessitano di specifiche politiche di riequilibrio volte a migliorare la capacità dei servizi sanitari e l'accesso agli stessi della popolazione con vulnerabilità socio-economica, con riguardo ad ambiti che, seppure strategici, non sono, attualmente, oggetto di investimento da parte di altri programmi comunitari, nazionali o regionali;
- in tal senso, il Programma individua quattro aree di intervento per le quali è più urgente intervenire ed è necessaria un'iniziativa nazionale:
  - 1) *Contrastare la povertà sanitaria*;
  - 2) *Maggiore copertura degli screening oncologici*;
  - 3) *Il genere al centro della cura*;
  - 4) *Prendersi cura della salute mentale*;
- per l'area *sub 1) Contrastare la povertà sanitaria* il Programma prevede che *l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e il contrasto delle malattie della Povertà* (INMP) è individuato quale Organismo Intermedio (OI) e soggetto beneficiario delle operazioni a titolarità e le Aziende Sanitarie delle sette Regioni individuate quali soggetti beneficiari Piano;

**CONSIDERATE** le Deliberazioni dell'ASP di Palermo:

- n. 61 del 04/03/2024, ratificata da INMP, che ha approvato lo schema di Convenzione che disciplina i rapporti giuridici tra l'INMP e le Aziende sanitarie, per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito delle Priorità e delle Azioni dell'area "*Contrastare la povertà sanitaria*", corredata di: domanda di finanziamento e dichiarazione da parte dell'Azienda Sanitaria; Piano di interventi articolato in schede progetto; Criteri di valutazione delle operazioni;
- n. 716 del 04/06/2024 di presa d'atto della Convenzione e dei relativi allegati sottoscritta tra l'INMP - in qualità di organo intermedio - e l'ASP di Palermo per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito delle Priorità e delle azioni dell'area "*Contrastare la povertà sanitaria*" relativi al programma "*PN Equità nella Salute 2021-2027*" (PNES), in cui sono stati indicati:
  - a) il Piano degli Interventi, contenenti i *sette progetti* per un totale di € 11.887.202,19 a gravare su fondi FESR per € 4.679.627 e su fondi FSE + per € 7.207.575,11;
  - b) la nomina, giusta nota prot. n. 254681 del 27/05/2024, del Responsabile dell'attuazione del piano di intervento PNES dell'area summenzionata Dott.ssa L. Calcara e del Referente amministrativo Dott.ssa S. Gugliotta;
  - c) le nomine per ciascuno dei 7 progetti, dei responsabili dei gruppi operativi di progetto, dei relativi referenti amministrativi (giusta nota della Direzione Generale prot. 259115 del 29/05/2024) e, nello specifico, del Responsabile del Progetto 3 "*Co-progettazione tra ETS e ASP di Palermo*", Dott. Carlo R. Gambino;
- n.547 del 17/10/2024 con cui l'ASP di Palermo ha preso atto della Delibera n. 333 dell'1 Ottobre 2024, con cui l'INMP ha approvato il Piano di interventi di questa Azienda relativo al Programma "*PN Equità nella Salute 2021-2027 – area di intervento Contrastare la povertà sanitaria*"

2

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 117/2017, recante il "Codice del Terzo settore";
- l'art. 118, co 4, Costituzione;
- la sentenza Corte Costituzionale n. 131/2020;
- la legge n. 241/1990, con particolare riferimento gli artt. 1, 11 e 12;
- la legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- le Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31.03.2021;
- D.Lgs. n. 104/2010;
- D.P.R. 62/2013 s.m.i.;
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

**DATO ATTO** che:

- con nota prot.n.501022 del 25/10/2024 la Direzione Strategica aziendale ha individuato i Responsabili dei sette progetti di cui in narrativa quali R.U.P. dei progetti di pertinenza e, nello specifico, il Dott. Carlo R. Gambino quale R.U.P. del Progetto 3 "*Co-progettazione realizzata*"

da ETS e ASL funzionale all'erogazione delle prestazioni" - Codice Progetto PNES IN.4k.2\_02 – CUP F71H24000110006;

- le azioni riconducibili agli ETS sono connesse sia alle attività del Progetto 3 sopra specificato che al Progetto 2 "Dotazione di farmaci ed erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie (FSE+)" - Codice Progetto PNES IN.4k.1\_04 – CUP F79G24000160006;
- le risorse finanziarie su cui graveranno i rimborsi spese delle Reti di ETS coinvolte sono quelle dettagliate nelle schede di progetto n.2 e n.3 sopracitate, parte integranti del percorso di co-progettazione e consultabili ai seguenti link nella pagina PNES aziendale:
  - <https://www.asppalermo.org/progetto-pnes-dotazione-di-farmaci-ed-erogazione-delle-prestazioni-sanitarie-e-sociosanitarie-fse/>
  - <https://www.asppalermo.org/progetto-pnes-co-progettazione-realizzata-da-ets-e-asl-funzionale-all'erogazione-delle-prestazioni/>
- durante la riunione del Comitato Consultivo Aziendale del 16/12/2024 è stato presentato il PNES – *Equità 2021-2027*, con particolare riferimento al Progetto 3 "Co-progettazione realizzata da ETS e ASP PA" e al percorso di Accreditamento, Co-programmazione e Co-progettazione previsto dallo stesso;
- con Delibera n.938 del 23/12/2024, avente per oggetto: "Approvazione Schema di Avviso Pubblico per la Manifestazione di Interesse finalizzata all'individuazione di Enti del Terzo Settore disponibili a partecipare a un percorso di Co-programmazione e Co-progettazione per collaborare alla definizione e alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale *Equità nella Salute 2021-2027 – Area di intervento Contrastare la Povertà Sanitaria – Progetto 3 CUP: F71H24000110006*", si è disposto di dare mandato al Responsabile e R.U.P. del Progetto 3, Dott. Carlo R. Gambino di:
  - a) procedere a porre in essere tutte le attività di propria competenza, nel rispetto dell'elaborato progettuale approvato, per realizzare un percorso di co-programmazione e co-progettazione con ETS appropriati e competenti a collaborare alla realizzazione delle attività previste dal Programma "*PN Equità nella Salute 2021-2027 – area di intervento Contrastare la povertà sanitaria*" dell'ASP di Palermo;
  - b) approvare l'Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di Enti del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e D.M. 72/2021;
  - c) avviare una procedura (distinta in più fasi), appropriata alla dimensione e alla complessità del territorio interessato dagli interventi progettuali, di Accreditamento, Co-programmazione e successiva Co-progettazione per la definizione di Reti di ETS in grado di collaborare, su tutto il territorio provinciale, alla definizione e alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale *Equità nella Salute 2021-2027 – Area di intervento Contrastare la Povertà Sanitaria* dell'ASP di Palermo;
- con nota prot.n. 71086/2025 del 07/02/2025 è stato comunicato a tutti gli ETS interessati l'esito dei lavori della Commissione di Valutazione, individuata dalla Direzione Strategica aziendale con nota prot.n.42117 del 24/01/2025, e resi noti gli elenchi delle Associazioni individuate e accreditate per la successiva fase di co-programmazione relativa alla procedura in questione;

#### VISTE/:

- i verbali n.1 del 17/02/2025, n.2 del 26/02/2025 e n.3 del 06/03/2025, che si intendono parte del presente accordo (consultabili sulla pagina PNES del sito web dell'ASP di Palermo al seguente link: <https://www.asppalermo.org/pnes-percorso-di-co-programmazione-e-co-progettazione-asp-ets/> ) con cui si sono definiti il percorso e la procedura di co-programmazione e co-progettazione per concordare, tra le parti, un modello operativo di Reti

- di ETS a supporto delle azioni del PNES in questione, le attività in capo agli stessi ETS e il relativo sistema di rimborso spesa e rendicontazione;
- le Linee guida per le Aziende Sanitarie beneficiarie dell'Area Contrastare la povertà sanitaria del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 (pubblicate con Deliberazione INMP n. 374 del 29/10/2024);
  - le Linee Guida per la rendicontazione per i progetti a regia e titolarità – PNES area di intervento “Contrastare la povertà sanitaria” (pubblicate con Deliberazione INMP n. 107 del 13/03/2025);
  - l'art.6 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice degli Appalti”;
  - il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”;
  - il [Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.72 del 31 marzo 2021](#) con cui sono state adottate le “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, disciplinato negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore);

**PRECISATO** che:

- nella logica del procedimento previsto dall'Avviso Pubblico sopracitato, l'accordo tra le parti è destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra Amministrazione Procedente e ETS Capofila selezionato;
- il presente atto non assume le caratteristiche del contratto d'appalto trattandosi di attività con finalità pubbliche sociali che, nell'economia progettuale, comportano il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle attività pattuite in co-progettazione e non il pagamento di corrispettivi;
- l'accordo di collaborazione trova la sua forma compiuta nel presente atto di Convenzione dove vengono definite le modalità di realizzazione delle attività di collaborazione emerse nelle fasi di co-programmazione e co-progettazione;

4

**ATTESO** che nell'accordo di collaborazione, da stipularsi in forma di convenzione, vengono definite le modalità di realizzazione dell'intervento oggetto di co-progettazione in relazione ai reciproci rapporti;

**PRESO ATTO** che:

- la fase iniziale di accreditamento degli ETS ha consentito la verifica del possesso dei requisiti dagli stessi autodichiarati nell'ambito della procedura in questione;
- il percorso di co-programmazione e co-progettazione ha definito un Modello di Rete di dimensione provinciale con tre aree territoriali EST – Centro PA – Ovest come specificato analiticamente nell'Allegato 3 al citato Verbale n.3 del 06/03/2025;
- che l'ETS Capofila, in accordo con il Modello di Rete sopracitato, ha stipulato apposito Protocollo d'Intesa con gli ETS associati - parte integrante del presente Atto – impegnandosi a garantire le attività di collaborazione, di cui al successivo art.4, nell'area (o aree) territoriale **XXXXX**;
- come dichiarato dal R.U.P. nel Verbale n.3 sopra citato, la procedura espletata di seguito all'Avviso Pubblico approvato con Delibera n.938 del 23/12/2024 presenta la sussistenza dell'interesse generale;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere con la sottoscrizione della presente Convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

## Art. 1 - Premesse

1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, relativi al percorso di Accreditamento, Co-programmazione e Co-progettazione *de quo*, nonché gli allegati, ancorché non materialmente uniti e consultabili sul Sito Web dell'ASP di Palermo nella pagina dedicata al PNES e, nello specifico, al seguente link <https://www.asppalermo.org/pnes-percorso-di-co-programmazione-e-co-progettazione-asp-ets/>, costituiscono parte sostanziale della presente Convenzione.

## Art. 2 – Oggetto

1. La presente Convenzione, sottoscritta fra le Parti, regola il rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti dalle schede progettuali PNES 2021-2027 n.2 e n.3 di seguito specificate:

- “Co-progettazione realizzata da ETS e ASL funzionale all'erogazione delle prestazioni” Codice Progetto PNES IN.4k.2\_02 – CUP F71H24000110006;
- “Dotazione di farmaci ed erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie” Codice Progetto PNES IN.4k.1\_04 CUP F79G24000160006.

2. Le schede in questione sono consultabili sulla pagina web sopra citata ai seguenti link:

- <https://www.asppalermo.org/progetto-pnes-dotazione-di-farmaci-ed-erogazione-delle-prestazioni-sanitarie-e-sociosanitarie-fse/>
- <https://www.asppalermo.org/progetto-pnes-co-progettazione-realizzata-da-ets-e-asl-funzionale-all'erogazione-delle-prestazioni/>

3. In linea di massima, l'Area/e territoriale/i di riferimento su cui verrà impegnata la Rete di ETS guidata dal Capofila sottoscrivente la presente Convenzione, coerentemente a quanto concordato nel percorso di co-programmazione e co-progettazione, è/sono .....

4. L'ETS Capofila con la sottoscrizione della presente Convenzione si impegna affinché le attività co-progettate con l'Amministrazione Procedente siano svolte con le modalità convenute nel percorso di co-programmazione e co-progettazione riportato nei verbali citati in premessa e per il periodo concordato, anche impegnandosi ad apportare agli interventi tutte le eventuali necessarie rimodulazioni che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale al fine di assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, nel rispetto degli elementi formalmente connessi con le linee guida e la normativa di settore sopra richiamata.

5. Resta inteso che le attività progettuali potranno subire variazioni e rimodulazioni in base a indicazioni dell'Organismo Intermedio e/o ministeriali.

## Art. 3 - Durata

1. La presente Convenzione ha durata sino alla realizzazione dei Progetti PNES 2021-2027 in premessa citati e comunque entro il 31 Dicembre 2029, come previsto dai documenti progettuali e dal programma “PN Equità nella Salute 2021-2027” (PNES) e come definito nel Piano Operativo approvato dall'Autorità di Gestione del PNES.

2. Gli interventi dovranno essere completati con relativa rendicontazione finale entro il 2° semestre 2029, come così previsto dagli elaborati progettuali sopra richiamati.

3. L'ETS Capofila e la sua Rete di associati si impegnano a garantire l'esecuzione delle prestazioni oltre il periodo di cui al precedente punto 2 solo nel caso di accordi o proroghe autorizzati dal competente Organismo Intermedio rispetto al termine ultimo per la conclusione dei progetti.

#### Art. 4 – Impegni, Azioni e Attività progettuali in capo alla Rete di ETS

1. L'ETS Capofila e gli Enti Associati si impegnano a collaborare con l'Amministrazione Procedente per la realizzazione delle attività e per il raggiungimento degli obiettivi progettuali.
2. L'ETS Capofila si impegna a relazionare e a rendicontare, bimestralmente, le attività progettuali effettuate, anche in coerenza alla connessa fatturazione di cui al successivo art.5. La rendicontazione delle attività svolte e la relativa documentazione dovrà essere inviata all' Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo - Via Giacomo Cusmano n. 24 - 90141 Palermo - Partita Iva/Codice Fiscale 05841760829, a mezzo PEC all'indirizzo **pnes.pec@asppa.it**.
3. L'ETS Capofila è tenuto ad effettuare e gestire le attività progettuali in modo da garantire la tutela della sicurezza e della salute, tanto degli utenti quanto degli operatori e dei volontari ad esse adibiti, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida di settore.
4. L'ETS Capofila, ove previsto, è tenuto a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, fiscale, sanitaria e di sicurezza previsti dalla vigente normativa, in relazione e compatibilmente al rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o con collaboratori a qualunque altro titolo impiegati nelle attività progettuali.
5. Gli Enti attuatori partner sono tenuti a garantire agli eventuali volontari idonea copertura assicurativa contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività svolte dagli stessi volontari ai fini della presente Convenzione.
6. L'ETS Capofila comunicherà formalmente l'elenco dei volontari, con esperienza e competenza nell'ambito delle azioni previste dal PNES, che verranno impiegati nelle attività progettuali. Eventuali sostituzioni e aggiornamenti degli elenchi dovranno essere comunicate sempre formalmente.
7. Le azioni progettuali concordate in fase di co-programmazione e co-progettazione di competenza dell'ETS Capofila e della Rete di enti associati sono le seguenti:
  - supporto e collaborazione all'attività di *outreach* in contesti deprivati per la popolazione target (individui *homeless*; soggetti che vivono in insediamenti di fortuna e non autorizzati nel tessuto urbano e rurale; lavoratori stagionali in agricoltura che vivono in insediamenti informali ecc.);
  - identificazione dei soggetti beneficiari;
  - supporto all'attività di *outreach* in comunità distanti dai punti di erogazione dei servizi sanitari (es. isolamento dovuto a conformazione geografica e orografica del territorio, etc.);
  - collaborazione all'attività di *referral* delle persone in condizione di vulnerabilità socio-economica (per la presa in carico da parte degli ambulatori di prossimità e dei servizi progettuali);
  - produzione, ove necessario, di dichiarazione attestante la situazione di indigenza o disagio socio-economico e orientamento dei soggetti in povertà sanitaria verso i servizi sanitari accessibili sul territorio;
  - erogazione/distribuzione farmaci: erogazione di medicinali in fascia C o fascia A senza nota AIFA, in raccordo operativo con il G.O.P. del Progetto-Scheda N.2, o di dispositivi medici durevoli (ad esempio protesi odontoiatriche);
  - fornitura di mezzi e operatori in grado di supportare le attività progettuali (mappatura dei bisogni, individuazione e orientamento ai servizi delle persone target e distribuzione dei farmaci) riferiti per tutto il target progettuale previsto nelle annualità (Target progettuale persone "vulnerabili" di cui il 40% migranti/paesi terzi);
  - collaborazione nelle campagne di informazione e sensibilizzazione anche tramite l'utilizzo dei materiali predisposti dal G.O.P. del Progetto-Scheda N.7.
8. Lo specifico pacchetto di attività in capo agli ETS, così come definito in fase di co-progettazione

(Verbali 2 e 3 sopracitati), si declina come di seguito riportato:

- 8.1 Sensibilizzazione della popolazione nei contesti di riferimento progettuale;
- 8.2 Individuazione delle persone corrispondenti al target progettuale;
- 8.3 Preparazione della documentazione necessaria alla adesione degli utenti partecipanti (ISEE, STP, ENI, Esenzione per reddito, Attestazione di indigenza);
- 8.4 Compilazione "SCHEDE DI ADESIONE PARTECIPANTI" (Allegato A.1 al verbale n.2 del 26/02/2025) a cui verrà acclusa una "copertina", dove verrà riportato un "codice Associazione" oltre alla denominazione dell'Ente e del relativo Operatore per tracciare l'attività effettuata;
- 8.5 Accompagnamento e orientamento delle persone individuate nei servizi PNES di riferimento;
- 8.6 Trasporto e consegna farmaci in raccordo e su indicazione del Gruppo Operativo di Progetto 2 – PNES 2021-2027 dell'ASP di Palermo\*;
- 8.7 Rendicontazione bimestrale delle attività e delle spese effettuate, di esclusiva competenza del Capofila della Rete, secondo le indicazioni operative e tecniche da parte dell'ASP di Palermo, che verranno esplicitate con apposita nota esplicitiva;
- 8.8 Documento contabile bimestrale per il rimborso spese (di esclusiva competenza del Capofila della Rete)\*\*;
- 8.9 Redistribuzione, in quota parte per gli interventi effettuati, dei rimborsi agli ETS della Rete (di esclusiva competenza del Capofila della Rete).

\* In riferimento all'Attività 8.6 l'ETS Capofila fornirà al Responsabile del Progetto 2 PNES 2021-2027 dell'ASP di Palermo nominativo/i e recapito/i del/i referente/i specifico/i per la consegna dei farmaci, unitamente all'elenco dei mezzi disponibili al trasporto.

\*\* In riferimento all'Attività 8.8 l'ETS Capofila dovrà procedere secondo le indicazioni operative e tecniche da parte dell'ASP di Palermo, che verranno esplicitate con apposita nota esplicitiva:

- per le attività dall'8.1 alla 8.5 riportando la dicitura "Progetto PNES IN.4k.2\_02 – CUP F71H24000110006";
- per l'attività 8.8 (trasporto farmaci) riportando la dicitura "Progetto PNES IN.4k.1\_04 - CUP F79G24000160006";

### Art. 5 - Impegni specifici dell' ASP di Palermo

1. L' A.S.P. di Palermo assicurerà il coordinamento, la supervisione e il raccordo operativo tra gli ETS Capofila e le sette articolazioni progettuali previste dal PNES in questione.

2. L' Amministrazione Procedente, si impegna ad utilizzare le risorse finanziarie destinate agli ETS, sino ad eventuale esaurimento delle somme previste, nello specifico, dai cronoprogrammi di spesa dei due progetti sopra menzionati, e alla liquidazione delle fatture bimestrali relative ai rimborsi spese per le attività di cui al precedente art.4, previa verifica delle rendicontazioni presentate dall'ETS Capofila.

3. In riferimento alle attività sopra enumerate e ai relativi rimborsi spese, così come definito nella richiamata co-progettazione, si specifica che:

- a) per le attività riportate dal punto 8.1 al punto 8.5 l' Amministrazione Procedente corrisponderà un rimborso spese forfettario di Euro 20.00 - onnicomprensive per tutte e cinque le attività - per ogni utente;
- b) per il trasporto di farmaci - punto 8.6 - l' Amministrazione Procedente corrisponderà un rimborso spese forfettario di Euro 15,00 per ogni trasporto di farmaci effettuato su indicazione e secondo le

modalità (raggruppamento di utenti per Distretto Sanitario su cui effettuare la consegna dei farmaci)\* definite da un Referente del GOP 2, con un ulteriore incremento di rimborso in ragione della distanza chilometrica oltre i primi 15 Km (secondo Tabella ACI);

c) per l'ETS Capofila verrà considerato il 5% del documento contabile bimestrale a titolo di rimborso per le spese di gestione amministrativa e contabile.

\*N.B.:

- In riferimento ai comuni afferenti ai Distretti sanitari, per pronta consultazione, si riporta link del sito web aziendale con i relativi comuni: <https://www.asppalermo.org/azienda/distretti/>

- Resta inteso che il singolo trasporto può riguardare la consegna di più farmaci nello stesso tragitto, il relativo conteggio chilometrico viene calcolato a partire dal sito aziendale.

4. I rimborsi saranno erogati a seguito di regolare rendicontazione sino a eventuale esaurimento del budget progettuale annuale, come previsto dai relativi cronoprogrammi di spesa dei citati progetti 2 e 3 del PNES 2021-2027 dell'ASP di Palermo.

5. Il Monitoraggio delle attività sarà effettuato dai G.O.P. dei due progetti 2 e 3 sopracitati, mentre la valutazione in itinere e finale verrà effettuata con modalità partecipative coinvolgendo gli stessi ETS e i principali *stakeholders*, così come previsto dall'elaborato progettuale n.3.

#### Art. 6 - Risorse e loro gestione

1. La Rete di ETS di cui all'allegato Protocollo d'Intesa, con il Capofila firmatario del presente atto, metterà a disposizione i propri operatori e i volontari nonché i mezzi di trasporto necessari per l'espletamento delle attività dettagliate nel precedente art.4.

2. I cronoprogrammi di spesa delle progettualità 2 e 3, già richiamati, riportano le risorse a disposizione degli ETS costituitisi in rete, sino ad eventuale esaurimento delle stesse.

3. Le spese oggetto di rimborso forfettario saranno ammissibili se coerenti con le attività e generate durante il periodo di attuazione del progetto, a datare dalla formale sottoscrizione della presente Convenzione. La liquidazione dei rimborsi forfettari, previa puntuale rendicontazione da parte dell'ETS Capofila e con le avvertenze di cui al precedente art.4, avverrà previo controllo amministrativo della documentazione e alla sua conformità ai costi ammissibili previsti dalle *Linee Guida per la rendicontazione per i progetti a regia e titolarità – PNES area di intervento "Contrastare la povertà sanitaria"* (pubblicate con Deliberazione INMP n. 107 del 13/03/2025). In tal senso, l'Amministrazione Procedente si riserva di non riconoscere le spese non conformi alle citate Linee Guida e a quanto pattuito in sede di co-progettazione.

4. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione delle risorse, sarà rettificata e gli importi eventualmente corrisposti all'ETS Capofila saranno recuperati.

5. L'ETS Capofila dovrà conservare tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alle attività e alla rendicontazione effettuata, predisponendo un "*fascicolo di progetto*" su adeguato supporto informatico che deve essere sempre disponibile in caso di eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati e che deve essere conservato per i dieci anni successivi alla concessione dei contributi assegnati.

6. Tutti i documenti contabili, come già riportato a chiusura dell'art.4, dovranno riportare le seguenti diciture in riferimento alle attività progettuali effettuate e nello specifico:

- per le attività dall'8.1 alla 8.5 del precedente art.4 si riporterà la dicitura "Progetto PNES IN.4k.2\_02 – CUP F71H24000110006";
- per l'attività 8.8 (trasporto farmaci) si riporterà la dicitura "Progetto PNES IN.4k.1\_04 - CUP F79G24000160006;

ciò per la riconducibilità delle spese agli stessi e per la tracciabilità del finanziamento dedicato.

7. In accordo con il principio costituzionale di sussidiarietà e di collaborazione esplicitata nel percorso di co-programmazione e co-progettazione, qualora le spese effettivamente sostenute risultassero superiori a quelle preventivate nei citati cronoprogrammi di spesa, l'Ente Capofila e gli ETS associati non potranno avanzare richieste di rimborso per ulteriori costi aggiuntivi che rimarranno a totale loro carico, rimanendo invariato il previsto finanziamento. Qualora le spese effettivamente sostenute dovessero risultare inferiori a quelle preventivate e/o nelle ipotesi di eventuali decurtazioni per inammissibilità delle spese rendicontate, il finanziamento sarà utilizzato sino a concorrenza delle spese regolari effettivamente sostenute.

8. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo, i rimborsi all'ETS Capofila saranno liquidati entro 60 giorni dalla data di presentazione all'Amministrazione Procedente, a firma del proprio legale rappresentante, della rendicontazione di nota spese/fattura di rimborso, riportanti le denominazioni specificate nel precedente comma 6, e in particolare:

- a) prospetto riepilogativo delle attività effettuate, delle spese effettivamente sostenute corredati di eventuali documenti contabili, fiscalmente regolari, aventi valore probatorio, il tutto validamente emesso conformemente alla normativa vigente in materia;
- b) autodichiarazione attestante che tutta la documentazione prodotta è regolare, conforme al vero e si riferisce esclusivamente a spese sostenute per la realizzazione della progettualità in questione, secondo le previsioni di cui all' Avviso relativo al programma "PN Equità nella Salute 2021-2027" (PNES) per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale Europeo Plus, e in coerenza con le *Linee Guida per la rendicontazione per i progetti a regia e titolarità – PNES area di intervento "Contrastare la povertà sanitaria"* sopraccitate;

9. La liquidazione dei rimborsi all'ETS Capofila è subordinata al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili, nonché alla verifica della regolarità del D.U.R.C..

10. Durante la realizzazione delle attività progettuali, eventuali rimodulazioni di quanto concordato in sede di co-progettazione, per intercorse esigenze o variazione del contesto e/o del quadro progettuale potrà avvenire previa riapertura della co-progettazione tramite convocazione del Gruppo di Lavoro Inter-istituzionale.

### **Art. 7 – Assicurazioni e garanzie definitive**

1. L'ETS Capofila e ciascun associato della Rete di cui al Protocollo d'Intesa allegato sono responsabili nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività progettuali. Essi sono responsabili dei danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività progettuali, con la conseguenza che il medesimo ETS Capofila solleva l'Amministrazione Procedente da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivargli, direttamente od indirettamente, dalle attività del presente accordo.

2. A garanzia dei rischi gli ETS stipuleranno le polizze di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT), per tutto il periodo della Convenzione, proroghe o rinnovi, per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, volontari, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività. L'Ente Capofila è responsabile della piena attuazione del presente comma e ha l'onere di

raccogliere la relativa documentazione nel “Fascicolo Progetto”.

3. Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico dell'ETS responsabile delle attività in svolgimento il risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie e limitazioni contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'ETS dalle responsabilità incombenti su di loro o sulle persone della cui opera si avvalgano, né l'esonera dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.

4. Considerato che la Co-progettazione *de qua* prevede un mero rimborso spese ad avanzamento delle attività realizzate dalla Rete di ETS e rendicontate dagli Enti Capofila, non si prevede la stipula di alcuna fideiussione o alcun deposito cauzionale da parte dell'ETS Capofila.

### **Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'ETS Capofila assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010. A tal fine, in forza del presente Atto, produrrà all'Amministrazione Procedente specifiche e formali dichiarazioni. In tal senso, i conti correnti bancari o postali dedicati o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento e per l'accreditamento dei rimborsi spese, dovranno essere intestati o cointestati all'ETS Capofila.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136/2010, causa di risoluzione del rapporto convenzionale con conseguente revoca del finanziamento. L'Ente Capofila della Rete si impegna a comunicare entro sette giorni all'Amministrazione Proponente ogni eventuale variazione dei dati appresso dichiarati relativi ai conti correnti dedicati ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

### **Art. 9 – Principio di buona fede**

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti assumono l'impegno, in attuazione del principio di buona fede e collaborazione alla base dell'accordo stesso, ad interagire tra loro e comunicarsi reciprocamente le criticità e le problematiche al momento del loro insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, interruzioni anche temporanee delle attività, eventi che possano comprometterne la qualità e, in generale, creare danno o disagio ai destinatari delle azioni di progetto. Ciò in piena integrazione con le finalità stesse del Progetto, con quanto condiviso nel percorso di co-programmazione e co-progettazione nonché nell'interesse generale alla base del procedimento di cui la presente Convenzione risulta esito formale.

### **Art. 10 – Riservatezza**

1. L'ETS Capofila è tenuto al riserbo assoluto sui risultati e su tutto quanto potrà apprendere dal rapporto di collaborazione con l'ASP di Palermo.

2. In particolare, l'ETS Capofila ha l'obbligo di non divulgare o comunicare in alcun modo e forma, anche successivamente alla scadenza del rapporto convenzionale, dati, notizie, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi, compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, relativi all'attività svolta dei quali vengano in possesso o comunque a conoscenza, anche occasionalmente, nell'esecuzione delle attività progettuali, né di farne oggetto di utilizzazione a

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente accordo, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui siano eventualmente venuti a conoscenza o in possesso in ragione delle attività espletate.

3. Gli obblighi di cui al presente articolo sussistono relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività progettuali.

4. L'Ente Capofila della Rete è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti e risorse umane comunque adibite alle azioni progettuali, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

5. L'ETS Capofila potrà citare i termini essenziali della presente Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per l'espletamento delle proprie attività sociali, per disposizione normativa o adempimenti formali.

### **Art. 11 – Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, l'ETS Capofila assume il ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali di cui venga a conoscenza nel corso di realizzazione delle attività progettuali, in fase di esecuzione nella loro autonomia operativa. Lo stesso ETS Capofila, pertanto, è individuato quale Responsabile del trattamento secondo la normativa vigente (ex art.28 Regolamento UE 2016/679).

2. Gli ETS della Rete e l'Ente Capofila si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 s.m.i., dal Regolamento (UE) 2016/679 *General Data Protection Regulation* (GDPR), recante la disciplina delle modalità di trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito dei Sistemi informativi ed annesso Allegato Tecnico e s.m.i., dal Decreto del Ministro della Salute recante la disciplina delle modalità di trattamento dei dati personali nel *Programma Nazionale Equità nella Salute* ed annesso Allegato tecnico e di quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare, oltre agli eventuali ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere, emesse dalle competenti Autorità.

3. Per quanto non specificato si rimanda al Regolamento (UE) 2016/679 e alla normativa di riferimento.

### **Art. 12 – Divieto di cessione e vicende soggettive dell'ETS Capofila**

1. È fatto divieto di cedere anche parzialmente la presente Convenzione. Parimenti è fatto divieto di trasferire o cedere, totalmente o parzialmente, lo svolgimento delle attività progettuali al di fuori dei rapporti di partenariato individuati in sede di co-progettazione. Eventuale integrazioni e/o sostituzioni di Enti associati, di cui all'allegato Protocollo d'Intesa, potranno essere effettuate qualora dovesse essere riproposta una nuova fase di co-progettazione.

2. Non sono considerate cessioni, ai fini della presente Convenzione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché vengano comunicate all'Amministrazione Procedente.

3. Nel caso di trasformazioni dell'ETS Capofila, incluse fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze, il subentro nella presente Convenzione deve essere prioritariamente autorizzato dall'Asp di Palermo, previa verifica che il nuovo soggetto soddisfi i requisiti ed i criteri di selezione originariamente stabiliti in sede procedimento di co-programmazione e co-progettazione.

4. L'ETS Capofila si obbliga a comunicare tempestivamente all'ASP di Palermo le proprie vicende modificative ed organizzative che dovessero eventualmente insorgere, al fine di consentire le verifiche del caso.

5. In caso di assenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 o l'inosservanza del presente articolo da parte dell'ETS Capofila l'Amministrazione Procedente può dichiarare la risoluzione della presente Convenzione ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile.

### **Art. 13 – Motivi di risoluzione e revoca dell'accordo**

1. Oltre ai casi previsti dagli articoli del presente accordo, che si intendono qui richiamati, l'ASP di Palermo si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa diffida scritta ad adempiere, di 15 giorni, nei confronti dell'ETS Capofila. Le ipotesi di risoluzione e revoca possono realizzarsi per i seguenti motivi:

- scioglimento o (qualora l'Ente Capofila della Rete abbia assunto la qualità di imprenditore commerciale) messa in liquidazione, apertura di una procedura concorsuale o di fallimento;
- mancanza o perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività concordate o che ne hanno giustificato l'accreditamento o, comunque, necessari per la stipula della presente Convenzione, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dalla documentazione della procedura pubblica di co-progettazione;
- non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate;
- dopo tre formali diffide ad adempiere, mancata attivazione delle attività;
- interruzione o sospensione delle attività progettuali;
- violazioni di leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle Autorità competenti;
- gravi inadempienze nella comunicazione dei dati, informazioni e documenti inerenti il monitoraggio e/o di rendicontazione delle spese, sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
- gravi irregolarità contabili rilevate in sede di controllo della rendicontazione;
- rifiuto di collaborare nell'ambito delle attività di monitoraggio, verifica e controllo;
- inosservanze ritenute gravi dall'Amministrazione Procedente tali da rendere insoddisfacente l'attività o comprometterne la buona riuscita o che ne pregiudicano il livello qualitativo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati gravi inadempimenti: comportamenti non corretti e non appropriati tenuti nei confronti degli utenti ed in generale di terzi, caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni relative alle attività svolte; l'utilizzo di personale inadeguato e non appropriato alle attività progettuali; responsabilità per infortuni e danni; qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il rapporto con il l'Amministrazione Procedente.

2. La risoluzione si verificherà di diritto e con effetto immediato qualora l'ASP di Palermo comunichi per iscritto all'Ente Capofila della Rete la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

3. In caso di risoluzione della Convenzione, l'Ente partner si impegna a fornire, su richiesta del Soggetto beneficiario tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere per le conseguenti incombenze. Nel caso di risoluzione l'ETS Capofila ha titolo al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività regolarmente eseguite fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, subordinatamente al

finanziamento approvato e ricevuto.

4. Nel caso in cui una somma erogata all'ETS Capofila debba essere recuperata in tutto o in parte, lo stesso si impegna a restituire all'Amministrazione Procedente la somma in questione nel termine concesso dallo stesso.

5. Per quanto concerne ogni altra fattispecie che determina la revoca della presente Convenzione, si rinvia al citato Avviso relativo al programma "PN Equità nella Salute 2021-2027" (PNES) per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale Europeo Plus, come dettagliati nel Piano Operativo approvato dall'Autorità di Gestione del PNES.

#### **Art. 14 – Recesso**

1. Nel caso di sopravvenienze normative o autorizzative o qualora nel corso di svolgimento delle attività progettuali intervengano fatti o provvedimenti che modifichino sostanzialmente la situazione esistente all'atto della stipula della presente Convenzione oppure che ne rendano oggettivamente impossibile la conduzione a termine o per mutate esigenze organizzative o, comunque, per motivi di interesse pubblico che abbiano incidenza sull'espletamento delle attività progettuali o che rendano inopportuna la prosecuzione del rapporto convenzionale, l'ASP di Palermo ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte, in qualunque momento e stato di esecuzione, dandone comunicazione scritta alle altre Parti. Il recesso ha effetto dal trentesimo giorno solare dalla data di ricevimento di tale comunicazione o dal giorno nella stessa indicato nel caso di impossibilità di rispettare tale preavviso.

2. In caso di recesso, l'Ente Capofila della Rete ha titolo al solo rimborso delle spese affettivamente sostenute per le attività progettuali regolarmente espletate fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione. L'ETS Capofila rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

3. L'Ente Capofila della Rete, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, deve richiedere, a pena di decadenza, i rimborsi ancora spettanti ai sensi del comma 2 secondo le procedure previste dalla presente Convenzione.

4. Il presente accordo può inoltre essere sciolto in qualunque momento per mutuo consenso manifestato e sottoscritto da tutte le Parti, senza alcun onere per le stesse.

5. Dalla data di efficacia del recesso o di mutuo consenso allo scioglimento, l'ETS Capofila si impegna ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione Procedente, tenendola in tal senso indenne e ponendo in essere ogni attività necessaria.

#### **Art. 15 – Riapertura tavolo di co-progettazione**

1. L'Amministrazione procedente si riserva in qualsiasi momento di richiedere all'Ente Capofila della Rete la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o dell'emergere di nuovi bisogni, nel limite dei finanziamenti e degli eventuali atti/delibere autorizzativi previsti. Le suddette variazioni sono disciplinate, previo accordo tra le Parti, con eventuali appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione. Con la sottoscrizione della presente convenzione l'Ente Capofila della Rete si impegna ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune tra le parti purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della Convenzione e non comporti variazione del piano finanziario progettuale.

2. Nessuna variazione alla Convenzione potrà essere introdotta se non sia stata concordata di comune accordo tra le Parti. Qualora siano state effettuate variazioni alla Convenzione non concordate, esse non daranno titolo a rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del responsabile della variazione, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

### **Art. 16 Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

1. In applicazione dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, l'ETS Capofila, nell'esecuzione della presente Convenzione, si atterrà al Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti D.P.R. n. 62/2013 s.m.i. e del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ASP di Palermo consultabile sul sito web aziendale al seguente link: <https://www.asppalermo.org/amm-trasparente/ptpc-asp-palermo-2019-2021-aggiornamento-del-codice-di-comportamento-del-dipendente/>

2. La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del rapporto negoziale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013.

### **Art. 17 – Composizione delle controversie**

1. Nel caso di controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, esecuzione o applicazione della presente Convenzione viene escluso espressamente il deferimento al collegio arbitrale. Le Parti concordano di attivarsi per la loro composizione amichevole secondo principi della leale collaborazione, correttezza e buona fede e in accordo con il percorso di co-programmazione e co-progettazione effettuato.

2. Qualora ciò non si rendesse possibile le vertenze sono devolute alla Autorità giurisdizionale del Foro di Palermo. Si richiama, laddove applicabile, la disposizione dell'art. 133, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 104/2010.

### **Art. 18 – Rinvii normativi**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento ai principi del Codice Civile, in quanto applicabili, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 ed alle norme vigenti in materia di co-progettazione.

### **Art. 19 – Osservanza della normativa**

1. L'ETS Capofila e gli associati di cui al Protocollo d'Intesa nello svolgimento delle attività progettuali, oltre al presente accordo, sono tenuti ad osservare e ad adeguarsi, nella piena autonomia, a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso della validità del rapporto convenzionale.

2. Resta comunque inteso che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra sono ad esclusivo carico dell'Ente Capofila della Rete e dei relativi associati che non potranno, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti del dell'Amministrazione Procedente. Restano parimenti ad esclusivo carico degli ETS coinvolti le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

### **Art. 20 – Spese di registrazione**

1. Fanno carico all'ETS Capofila della Rete tutte le eventuali spese per diritti e registrazione relativi alla stipulazione della presente Convenzione, nonché ogni altra spesa inerente e/o conseguente, secondo le disposizioni di legge connesse alla Riforma del Terzo Settore ex D.Lgs 117/2017.

## Art. 21 – Allegati

1. Il Protocollo d'Intesa stipulato tra l'ETS capofila e gli Enti associati è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, come lo sono, anche se non ad essa materialmente allegati, tutti i documenti ivi richiamati e consultabili sulla pagina PNES del sito WEB dell'ASP di Palermo.

Le parti hanno letto e riconosciuto conforme alla loro volontà il presente atto e perciò procedono a sottoscriverlo come di seguito.

*La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).*

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ETS  
- DENOMINAZIONE ENTE -  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IL DIRETTORE SANITARIO  
dell'ASP di PALERMO  
Dott. Antonino Levita  
n.q. di sostituto del Direttore Generale  
ai sensi dell'art. 3 c. 6 del D. Lgs 502/92